



TRIBUNALE DI NOVARA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI PERCORSI DI RECUPERO DESTINATI AGLI AUTORI DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE

- artt. 6, co. 1, Legge n. 69/19 e 165, co. 5, c.p. -

Premesso che:

1. l'art. 165, co. 1, c.p., come modificato dall'art. 6, co. 1, Legge n. 69 del 19 luglio 2019, prevede che "nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis, nonché agli articoli 582 e 583 quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e dell'articolo 577, primo comma, numero 1 e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici corsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati";
2. l'art. 6, comma 2, Legge n. 69 del 19 luglio 2019 precisa che "dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" e che "gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all'articolo 165 del Codice Penale, come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato";
3. è necessario dare ampia attuazione a questo istituto al fine di consentire la concreta e ordinata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena in caso di condanna, nonché di conseguire i positivi effetti prevenzionali voluti dalla legge atteso che i percorsi di recupero:
 - assicurano un'immediata utilità alla collettività, in quanto consentono il recupero di soggetti autori di violenze, operando positivamente sui fattori induttivi del crimine e impedendo che tali condotte possano essere reiterate;
 - costituiscono uno strumento operativo conveniente per lo stesso condannato che, a fronte della trasgressione commessa, può sviluppare un'attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo peraltro un trattamento processuale diverso e più favorevole (sospensione della pena ed eventuale estinzione del reato).
4. i suddetti percorsi di riabilitazione e recupero psicologico finalizzati alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena devono fondarsi su interventi che prendano in esame:
 - fattori socioculturali, incluso il contesto sociale di genere, i rapporti di potere diseguali tra uomini e donne nelle nostre società, la diffusione della violenza come modo per affrontare i conflitti nelle nostre culture, le sanzioni previste dalla legge e dalla società per l'uso di violenza domestica;
 - fattori relazionali, incluso il tipo di rapporti di potere genere-specifici all'interno della coppia, le modalità di soluzione dei conflitti e di comunicazione;
 - fattori individuali, che possono essere suddivisi nelle categorie seguenti:
 - 1) fattori cognitivi, incluse le convinzioni e le posizioni rispetto alle relazioni e ai ruoli di genere, le aspettative relative alla relazione, alla compagna e ai bambini e a se stessi;

- 2) fattori emotivi (inclusa la gestione dei sentimenti di rabbia, frustrazione, fallimento, vergogna, gelosia, paura, etc.) e le componenti esperienziali su cui si fondano questi sentimenti;
- 3) fattori comportamentali, inclusa la sostituzione di comportamenti violenti e autoritari generespecifici con capacità e abilità a instaurare relazioni basate su rispetto e uguaglianza, le capacità di comunicazione e di risoluzione dei conflitti, la gestione dello stress e della rabbia;
5. è necessario affidare ad una struttura qualificata la gestione dei servizi di accoglienza e sostegno destinati ai condannati per reati di violenza domestica e di genere e finalizzati alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Esaminati:

- la manifestazione di disponibilità a stipulare una convenzione con il Tribunale di Novara per far svolgere presso la propria struttura i suddetti percorsi di recupero presentata dall'Associazione CIPM Piemonte APS (Centro Italiano per la Promozione della Mediazione), rappresentato legalmente dal dottor Luca Bollati, nato a Broni (PV) il 12 novembre 1966, e dalla dottoressa Paola Maggiori, nata a Novara il 8 giugno 1973, domiciliati per la carica in via Gnifetti 94 a Novara, i quali dichiarano di intervenire al presente atto in qualità, rispettivamente, di Presidente e di Vicepresidente dell'Associazione CIPM Piemonte, avente sede legale all'indirizzo sopra indicato e di agire in nome e per conto dell'Associazione che rappresenta;
- la documentazione fornita dall'Associazione CIPM Piemonte APS;
- la tipologia di attività svolta;
- l'Atto costitutivo e lo Statuto;
- la Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, lett. aa) e bb) del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., da parte del Legale Rappresentante dell'Ente;
- il numero delle persone che potrebbe essere prese in carico e le tipologie di percorsi a cui potrebbero essere sottoposte;
- gli accertamenti di carattere diagnostico a cui verrebbero sottoposti i soggetti presi in carico;
- i nominativi degli operatori incaricati di seguire il percorso di recupero e relativa qualificazione;

Considerato che:

l'Associazione presso il quale può essere svolto il percorso di recupero rientra tra quelli indicati nell'art. 165 c.p., occupandosi di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per reati di violenza domestica e di genere;

tutto ciò premesso,

TRA

il TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA (di seguito "il Tribunale"), nella persona del Presidente facente funzioni, dottor Gianfranco Pezone

E

l'ASSOCIAZIONE CIPM PIEMONTE APS (di seguito "l'Associazione"), con sede legale in via Gnifetti 94 a Novara, nella persona del Rappresentante Legale, dottor Luca Bollati

di seguito anche individuate congiuntamente come "le Parti"

si stipula

la presente Convenzione (di seguito "la Convenzione")

Articolo 1

Attività da svolgere

La Convenzione regola i rapporti tra Tribunale di Novara e il CIPM Piemonte APS in ordine alle attività connesse alla realizzazione di un percorso di riabilitazione e di responsabilizzazione degli autori di reati di violenza domestica e di genere.

Articolo 2

Caratteristiche del servizio

L'Associazione, nell'erogazione delle attività, si impegna a:

- seguire le linee guida per lo sviluppo di standards per i programmi che operano con autori di condotte di violenza domestica "WWP- Work With Perpetrators of domestic violence in Europe";
- garantire percorsi individualizzati di recupero e riabilitazione per gli autori di reati di violenza domestica e di genere;
- realizzare piani individualizzati di recupero, che possono prevedere anche attività di gruppo, tenendo documentazione delle quantità di presenze e qualità della partecipazione;
- definire, secondo standards predefiniti, una valutazione quali-quantitativa della frequenza e dei risultati ottenuti (anche attraverso test validati e/o procedure standardizzate);
- certificare a fine percorso riabilitativo la frequenza (standard quantitativo) e la partecipazione (standard qualitativo) dei singoli soggetti sottoposti a trattamento.

Articolo 3

Articolazione dei servizi e modalità gestionale

L'Associazione si impegna a fornire i seguenti servizi:

- colloquio di accoglienza e raccolta di informazioni;
- visione della documentazione relativa al caso di violenza;
- realizzazione di un percorso individualizzato di recupero e riabilitazione;
- mediazione culturale e linguistica, laddove necessaria.

Articolo 4

Articolazione dei percorsi di recupero

L'Associazione si impegna a fornire un intervento trattamentale così articolato:

1) Attività di accoglienza e valutazione

Colloqui individuali

Saranno svolti colloqui individuali anamnestici e psico-criminologici.

Questa fase avrà anche lo scopo di verificare il passaggio all'attività trattamentale secondo i criteri di esclusione. Questi prevedono la non trattabilità di soggetti con:

- a) situazioni di dipendenza, attiva e non in fase di trattamento da alcol o altre sostanze
- b) disagio psichiatrico acuto o cronicamente conclamato
- c) soggetti con scarsa responsabilizzazione personale e scarsa motivazione interna al termine del percorso valutativo.

I colloqui individuali previsti, compreso il colloquio di restituzione, sono tre.

Psicodiagnosi

L'attività di psicodiagnosi prevede l'utilizzo strumenti diagnostici standardizzati e strumenti utili dal punto di vista clinico la cui scelta sarà condizionata dagli elementi emersi dai colloqui individuali di accoglienza.

L'esito della fase di accoglienza e valutazione indicherà quale sarà la modalità più opportuna per proseguire il trattamento, un percorso individuale o di gruppo, o l'invio ad altri servizi per disturbi psichiatrici o di dipendenza.

2) Colloqui di gruppo

Il gruppo trattamentale sarà avviato avendo almeno quattro utenti e potrà accogliere fino a otto persone. Sarà sempre condotto da due operatori, un uomo e una donna.

Sono previsti gruppi per autori di reati ascrivibili alla sfera della violenza sessuale e gruppi per autori di maltrattamenti in genere.

I gruppi non sono da considerarsi rigidamente costituiti; in itinere è possibile una ricomposizione del gruppo per nuovi ingressi o per defezioni e chiusure del percorso.

La cadenza degli incontri di gruppo sarà settimanale. Ogni gruppo avrà la durata di 1h30.

3) Percorsi individuali

Nel caso di incompatibilità di un soggetto con l'attività di gruppo o di valutazione di impossibilità di inserimento nello stesso per ragioni cliniche, verranno attivati percorsi individuali, con durata variabile.

4) Incontri di équipe

I casi saranno oggetto di incontri periodici di équipe da parte delle figure professionali del CIPM, anche se non direttamente coinvolte nella parte trattamentale, per usufruire delle competenze multiprofessionali degli operatori.

5) Supervisione

L'équipe del CIPM Piemonte usufruisce della supervisione da parte di colleghi del CIPM Soc. Coop. Soc. di Milano con esperienza pluriennale di trattamento di autori di condotte violente.

6) Monitoraggio

L'attività sarà sottoposta a costante monitoraggio da parte del Tribunale di Novara che manterrà la disponibilità all'accesso alle informazioni necessarie alla valutazione dell'efficacia dei percorsi di intervento del CIPM Piemonte.

Soggetti coinvolti

Si prevede la presa in carico di un massimo di 32 utenti contemporaneamente distribuiti in 4 gruppi.

I soggetti potranno rivolgersi spontaneamente al servizio o essere inviati da:

- a) Tribunale
- b) Forze dell'Ordine (Questura)
- c) Associazioni presenti sul territorio
- d) UDEPE
- e) Professionisti (avvocati, terapeuti...)

Durata dei percorsi

Le variabili individuali dei soggetti coinvolti non consentono di stabilire percorsi della durata prestabilita in modo rigido. L'Associazione si impegna a offrire un intervento che consideri il tipo di reato commesso, la durata della pena comminata e condizionalmente sospesa e la personalità dell'individuo con le sue specifiche caratteristiche.

Realisticamente, è possibile ipotizzare percorsi trattamentali diversificati rispetto alla durata e alle condizioni di partenza.

Percorso A:

accompagnamento al consolidamento di percorsi di consapevolezza già avviati dal soggetto
durata: almeno 8 incontri (circa due mesi)

Percorso B:

attività trattamentale rivolta a soggetti con un'iniziale capacità di revisione critica e assunzione di responsabilità, almeno parziali
durata: almeno 16 incontri (circa quattro mesi)

Percorso C:

percorso trattamentale rivolto a soggetti con atteggiamenti di negazione totale o quasi totale e/o di forte minimizzazione
durata: almeno 32 incontri (circa otto mesi)

I percorsi comprendono sia incontri individuali che di gruppo secondo quanto descritto più sopra in questo stesso articolo.

I predetti periodi potranno essere aumentati, fino al raddoppio degli stessi, a discrezione del Giudice, sentendo eventualmente il parere dell'Associazione.

Il proseguimento dei percorsi oltre i termini sopraddetti avverrà su base volontaria del partecipante o previa valutazione congiunta con il Tribunale della necessità di proseguire il trattamento.

Articolo 5

Obiettivi

L'Associazione si impegna a perseguire i seguenti obiettivi:

- comprendere i meccanismi emotivi individuali e culturali che portano alla violenza;
- fermare la violenza fisica e ridurre i comportamenti abusivi e autoritari;
- far comprendere ed assumere la responsabilità dei propri comportamenti violenti (non solo fisici, ma anche comportamenti controllanti, di svalutazione del partner, etc.);
- fornire agli autori di condotte di violenza domestica un'alternativa agli abusi, incoraggiandoli a condividere la responsabilità della vita di coppia e le prese di decisione con la partner, nel quadro di un rapporto basato sul rispetto;
- cambiare il modo di intendere le relazioni familiari.
- La rielaborazione del fatto reato resta al centro dell'intervento, ma il programma mira anche al rafforzamento dei fattori di protezione rispetto al rischio di recidiva, in particolare al recupero di consapevolezza di sé, di un'adeguata autostima e di migliori capacità relazionali.

Articolo 6

Profilo degli operatori

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività di cui alla Convenzione, ad utilizzare come figure professionali prevalentemente psicologi clinici, di entrambi i sessi.

Nello specifico gli operatori hanno la responsabilità di:

- identificare i segni di violenza domestica attraverso il linguaggio ed il comportamento degli utenti;
- affrontare il tema della violenza in modo diretto e rispettoso;

- mandare messaggi chiari sulle condotte violente e sulle sue conseguenze di agiti maltrattanti e prevaricanti;
- lavorare sulla consapevolezza dei propri comportamenti abusivi e dei propri stati emotivi, favorendo così il cambiamento.

Articolo 7

Modalità degli incontri – Tutela delle persone

Durante lo svolgimento degli incontri previsti dal percorso di recupero, l'Associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti presi in carico, curando altresì che i trattamenti eseguiti siano conformi a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Articolo 8

Oneri Assicurazioni sociali. Altri Obblighi

Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, della legge 69 del 19 luglio 2019, gli oneri derivanti dalla partecipazione al corso di recupero sono a carico del soggetto preso in carico e non possono in alcun modo gravare sulla finanza pubblica. L'Associazione si impegna, pertanto, a prevedere un corrispettivo per le prestazioni offerte che rientri negli importi massimi previsti dalla Convenzione e di seguito riportati:

1. Colloqui individuali di valutazione: 60 €
2. Psicodiagnosi: da 250 € a 350 € in relazione alla testistica utilizzata
3. Gruppo Trattamentale (per ogni seduta): 35 €
4. I colloqui individuali per chi non può rientrare in un gruppo trattamentale avranno il costo calmierato di 50 € e una cadenza settimanale o quindicinale.

Articolo 9

Verifiche e relazione sul percorso svolto

L'Associazione ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità Giudiziaria procedente la presa in carico della persona, il piano individualizzato, la calendarizzazione degli incontri e le eventuali violazioni degli obblighi posti a carico della stessa che hanno determinato l'inter^{cep}zione del percorso di recupero (se il soggetto preso in carico, senza giustificato motivo, non si reca più di una volta agli incontri stabiliti o rifiuta di sottoporsi ai trattamenti previsti, etc.). L'Associazione ha anche l'obbligo ogni quattro mesi di trasmettere al A.G. procedente relazioni periodiche sull'andamento del percorso di recupero.

All'esito del percorso, i soggetti incaricati di redigere il piano individualizzato e di seguire la persona presa in carico nel suo percorso di recupero dovranno redigere una relazione da inviare all'Autorità giudiziaria procedente, che documenti il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati, alla quale dovrà essere allegata l'autovalutazione del progetto seguito effettuata dal soggetto preso in carico.

Articolo 10

Monitoraggio

L'Associazione si impegna a sottoporsi ad un monitoraggio costante della propria attività da parte del Tribunale da eseguirsi attraverso un giudice delegato dal Presidente del Tribunale, che avrà accesso a tutte le informazioni relative ai percorsi di recupero svolti dall'Associazione.

Articolo 11

Rilevazione dati statistici

Il Tribunale si impegna a consentire all'Associazione l'accesso agli atti processuali e ai dati statistici relativi al numero e agli esiti dei processi instaurati per i reati di cui all'elenco previsto dall'art. 165 c.p., nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 12

Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Presidente del Tribunale, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Associazione.

Art. 13


Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni due a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti, da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati, nonché al Ministero della Giustizia Direzione Generale per gli affari penali.

Novara, 05/09/2022

il Presidente f. f.
del Tribunale di Novara
dott. Gianfranco Pezone



il Presidente
del CIPM Piemonte
dottor Luca Bollati



la Vicepresidente
del CIPM Piemonte
dottorssa Paola Maggiori

